

MASSIMO TAGLIAFIERRO

DOTTORE COMMERCIALISTA

circostrizione

TRIBUNALE di SANTA MARIA C.V.

Studio: Via Mazzini 55, 81100 Caserta ITALY

Tel./Fax 0823.35.62.90 338.74.89.241

mail studio.massimo.tagliafiero@gmail.com

Pec massimo.tagliafiero@commercialisticaserta.it

Caserta , 14 gennaio 2019

**A S.E. Mons. Giovanni D'Alise Vescovo Diocesi di Caserta
Al Vicario Generale della Diocesi di Caserta
All' Economo della Diocesi di Caserta
A tutte le Parrocchie della Diocesi di Caserta**

**Oggetto: Legge 4 agosto 2017 n.124 art.1, commi 125-129
Circolare Ministero del Lavoro 2 /2019
-chiarimenti-**

A seguito di informazioni e chiarimenti richiesti, il Ministero ha, con Circolare 2/2019, cercato di dirimere alcuni dubbi.

Preliminarmente, i destinatari dell'obbligo possono essere raggruppati in queste categorie:

- **le associazioni di protezione ambientale** a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- **le associazioni dei consumatori** e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- **le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.**

Per tutti questi soggetti, come già precedentemente chiarito, e' prevista la obbligatorietà della pubblicazione nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00.

Fra questi soggetti assumono rilievo le Onlus che potrebbero essere state costituite come ramo "parrocchiale" e che hanno ricevuto contributi 5/1000.

Per il Ministero le misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche introdotte dalle disposizioni citate hanno posto una serie di questioni interpretative ed in tale prospettiva per il Ministero del Lavoro rientrano nel predetto obbligo di informazione anche le somme percepite a titolo di cinque per mille già soggetti, ai vigenti obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 11 -bis del D.P.C.M. 23 aprile 2010, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016.

Pertanto, ai fini che rilevano in questa sede, le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

Tali elementi informativi devono essere pubblicati sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico: in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla **pagina Facebook** dell'ente medesimo. Ove l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce, che fa sì che il vincolo associativo in tal modo costituitosi all'interno della rete consenta di ritenere proprio del singolo ente aderente, sia pure in via mediata, il sito internet o il portale digitale della rete medesima, applicandosi pertanto, alla fattispecie trattata in questa sede, le modalità di adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei compensi corrisposti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati, previsto dall'articolo 14, comma 2 del Codice del Terzo settore.

Dott. Massimo Tagliafiero
Consigliere del
Consiglio diocesano per gli Affari Economici

